

## ASSEMBLEE ON LINE FINO AL 31 LUGLIO 2022

### Per il Consiglio Notarile di Milano: assemblee audio video anche dopo fine emergenza Covid 19

di Cinzia De Stefanis

#### Decreto legge 30 dicembre 2021, n. 228

- Inquadramento** | Le assemblee delle società di capitali (società a responsabilità limitata, società a responsabilità semplificata e società per azioni) fino al 31 luglio 2022 possono continuare a svolgersi mediante il sistema dell'audio-video. Tale modalità è stata introdotta dall'articolo 106 del DI 18/2020.  
  
 L'articolo 3 del DI 228/2021 ha sostituito infatti il termine del 31 dicembre 2021 (stabilito dall'articolo 6 del DI 105/2021) con il nuovo termine, del 31 luglio 2022.

Sintesi		
<b>Le società interessate</b>	⇒	<p>I soggetti interessati sono i seguenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- società a responsabilità limitata ordinarie e semplificate;</li> <li>- società per azioni;</li> <li>- società in accomandita per azioni.</li> </ul>
<b>Come normare la proroga</b>	⇒	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Le nuove norme, opportunamente, prevedono ora che tutte le disposizioni dell'ex art. 106, del dl 18/2020 si applichino alle assemblee tenute entro il 31 luglio 2022.</li> <li>• Assemblee tenute significa, evidentemente, che entro detta data le assise devono essere concretamente svolte, e non solo convocate.</li> <li>• Tutte le società di capitali quindi ma anche gli enti ed i</li> </ul>

		<p>consorzi, anche in deroga alle diverse disposizioni statutarie, con l'avviso di convocazione delle assemblee ordinarie o straordinarie possono prevedere che:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- l'assemblea si svolga, anche esclusivamente, mediante mezzi di telecomunicazione (assemblea virtuale);</li> <li>- il voto venga espresso in via elettronica o per corrispondenza;</li> <li>- l'intervento all'assemblea avvenga anche mediante mezzi di telecomunicazione (assemblea in presenza con alcuni soggetti partecipanti attraverso mezzi di telecomunicazione).</li> </ul> <p><i>Nb. Le videoconferenze integrali (che indubbiamente rappresenteranno la modalità più utilizzata nella prassi per le riunioni non in presenza) devono garantire l'identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l'esercizio del diritto di voto, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 2370 c.c., quarto comma (spa), 2479-bis c.c., quarto comma (srl) e 2358 c.c., sesto comma (coop). Ciò senza, in ogni caso, la necessità che si trovino nel medesimo luogo, il presidente, il segretario o il notaio.</i></p>
<p><b>Riunioni virtuali estese anche a CdA e collegi sindacali</b></p>	<p>⇒</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Seppure le disposizioni in deroga sono espressamente previste per le assemblee societarie, non appare dubbio che il principio, fino al 31 luglio 2022, possa essere utilizzato anche per tutte le riunioni degli amministratori (sia nei consiglio di amministrazione che nei comitati esecutivi), sia dai collegi sindacali.</li> </ul> <p><i>Avvertenza: In tal senso anche Assonime che, nelle proprie comunicazioni agli associati del marzo 2020, ebbe ad affermare la possibilità di utilizzare per le assemblee le audio-video-conferenze.</i></p>

**Assemblee in  
videoconferenza  
di società  
capitali**

- **Assemblee online anche dopo termine emergenza Covid – 19**
- Gli statuti delle società di capitali possono prevedere che le assemblee si svolgano esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione, anche quando non sarà più in vigore l'art. 106 del D.L. n. 18/2020, contenente la **disciplina "emergenziale"** emanata all'inizio della pandemia del Covid-19. È questo il contenuto della massima n. 200 in data 23 novembre 2021 del Consiglio Notarile di Milano.
- In merito alle cosiddette "videoconferenze" e all'esercizio del "voto per corrispondenza", il Consiglio del notariato di Milano, nella precedente massima n. 14 del 2004, sostiene che *"nella società a responsabilità limitata devono ritenersi ammissibili le assemblee tenute con mezzi di telecomunicazione e i voti per corrispondenza alle stesse condizioni in presenza delle quali tali modalità di svolgimento delle riunioni assembleari e di partecipazione alle decisioni dei soci sono ammesse nella S.p.a. che non fa ricorso al mercato del capitale di rischio"*.

- **Clausola statutaria**

- Nella società a responsabilità, l'adozione dei mezzi telematici e del voto per corrispondenza dovrà essere introdotta mediante apposita clausola nell'atto costitutivo.
- In una precedente massima approvata nel 2001, lo stesso Consiglio notarile ammetteva tale possibilità, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci.

- **Cosa devono assicurare i mezzi di telecomunicazione**

- In particolare, è necessario che i mezzi di telecomunicazione assicurino al presidente dell'assemblea, come peraltro stabilito dall'articolo 2371 c.c.:
  - di accertare la regolarità della costituzione dell'assemblea;
  - di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti;
  - di regolare lo svolgimento dell'adunanza;
  - di consentire la partecipazione alla discussione e alla votazione in modo simultaneo;
  - di constatare e di proclamare i risultati della votazione;
  - sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
  - sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;
  - vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire.